

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 049 DEL 20.02.2017

OGGETTO: TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSI IN MATERIA DI ICI E IMU

L'anno duemiladiciassette il venti del mese di febbraio alle ore 17,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSI IN
MATERIA DI ICI E IMU**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al Comune di Biella sono stati notificati, in data 18/11/2016, ricorsi indirizzati alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella da parte del Sig. De Feo Giovanni, residente in Biella, Via Italia n. 13 (C.F. DFEGNN63E06A052J), avverso l'avviso di accertamento n. 853/2011 del 05/07/2016 in materia di ICI per l'anno 2011 notificato in data 21/09/2016 ed avverso gli avvisi di accertamento nn. 598/2013, 456/2014 e 141/2015 del 05/07/2016 in materia di IMU per gli anni 2013, 2014 e 2015, notificati in data 21/09/2016;

Visto l'articolo 17- bis del D. Lgs.vo 546/92, che statuisce che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo; il ricorso eventualmente proposto non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione;

Viste le note del 07/02/2016 prot. 7306/2017 e 7316/2017 con le quali è stato rigettato il reclamo contenuto nei ricorsi di che trattasi;

Verificata l'avvenuta costituzione in giudizio del ricorrente, che ha depositato i ricorsi presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Biella;

Visti i motivi esposti nei suddetti ricorsi;

Considerata la necessità che il Comune si costituisca in giudizio come parte resistente, al fine di tutelare i propri interessi e per sostenere la legittimità delle proprie pretese impositive;

Visto l'articolo 50 del D. Lgs.vo 267/2000 che disciplina le competenze del Sindaco;

Visto il decreto legislativo n. 546/92 che disciplina il processo tributario, ed in particolare l'art. 11 comma 3, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'ente locale nei cui confronti sia stato proposto ricorso;

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 39 comma 1, lettera f), che prevede che la Giunta autorizzi le citazioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio del Comune;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore Affari del Personale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto, in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne gestione del patrimonio;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella, come parte resistente, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, contro il ricorrente di cui in premessa;
 2. di dare atto che il Comune sarà rappresentato in giudizio dal Funzionario responsabile del tributo o soggetto dallo stesso delegato;
 3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-